

Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: POL. TERR.LI, MERCATO E PROGR. INTEGRATA

DETERMINAZIONE

N. A05666 del 07/06/2012

Proposta n. 11380 del 07/06/2012

Oggetto:

Reg. CE 1698/2005 - PSR 2007/2013 del Lazio. Bandi pubblici D.G.R. n. 412/2008 e s.m.i. - Misura 132 "Sostegno agli agricoltori che partecipano a sistemi di qualità agroalimentare". Inoltro di nuove domande di aiuto al fine di prolungare da 3 a 5 anni il periodo massimo per il riconoscimento dei costi fissi connessi per la partecipazione ai sistemi di qualità. Precisazioni sul modello del "Provvedimento di concessione dell'aiuto" adottato con determinazione N. C1701 del 19 luglio 2010.

Proponente:

Estensore	MARIANI MARCO	_____
Responsabile del procedimento	DOMENICO GENOVESI	_____
Responsabile dell' Area	S. SBAFFI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

SU PROPOSTA del Dirigente dell' Area Politiche Territoriali, di Mercato e Programmazione Integrata;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 2 relativo alle attività di indirizzo ed attività di gestione;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. A12122 del 30/12/2011, con il quale il Direttore regionale agricoltura è stato delegato dal Direttore del dipartimento Istituzionale e Territorio alla firma delle determinazioni inerenti i procedimenti elencati in allegato al citato Decreto Dirigenziale;

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2009 "Disposizioni Urgenti in materia di agricoltura" che all'art. 8 istituisce l'Anagrafe Unica delle Attività Agricole del Lazio;

VISTO il D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503, che all'art. 9 istituisce il Fascicolo Aziendale per le aziende agricole disponendo la obbligatorietà della registrazione in esso delle aziende agricole che intendano intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTA la Decisione del 20 febbraio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea con la quale sono stati adottati "Gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo programmazione 2007/2013)";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005, come da ultimo modificato con Regolamento n. 363/2009 del 4 maggio 2009 e dal Regolamento n. 482/2009 del 8 giugno 2009;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1975 del 7 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTI i Regolamenti (CE) nn. 74/2009 del 19 gennaio 2009 e 473/2009 del 25 maggio 2009 del Consiglio che hanno modificato il sopracitato Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 35 del 21 febbraio 2007 con la quale è stata approvata la "Proposta di Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007/2013";

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008)708 del 15 febbraio 2008;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 163 del 7 marzo 2008 concernente "Reg. (CE) 1698/2005. Presa d'atto dell'approvazione del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007/2013 da parte della Commissione Europea";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 30 maggio 2008, pubblicata sul suppl. ord. n. 62 al BURL n. 21 del 7 giugno 2008, con la quale sono state approvate le "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013" e, tra gli altri, il bando pubblico per la raccolta delle domande per la misura 132;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 723 del 17 ottobre 2008 pubblicata sul suppl. ord. n. 127 al BURL n. 40 del 28/10/2008 con la quale sono state approvate alcune modifiche ed integrazioni ai bandi pubblici approvati con la richiamata D.G.R. n. 412/2008;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 106 del 27 febbraio 2009 pubblicata sul suppl. ord. n. 36 al BURL n.9 del 7 marzo 2009 con la quale, tra l'altro, sono state approvate ulteriori modifiche ed integrazioni ai bandi pubblici, di cui alle D.G.R. n. 412/2008 e n. 723/2008;

VISTA la Determinazione n. C1340 del 10 giugno 2009 con la quale, tra l'altro, è stato adottato un Modello Organizzativo per la gestione ed il trattamento delle domande di aiuto PSR 2007/2013;

VISTA la Determinazione n. C1802 del 14 luglio 2009 avente oggetto "Reg. CE n. 1698/2005 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2007/2013. Modifiche alle modalità di esecuzione delle procedure per la presentazione delle domande di aiuto di cui alla D.G.R. n. 412/2008" che ha definito talune modifiche nelle procedure di presentazione delle domande di aiuto, specificatamente per il meccanismo della loro reiterazione, con efficacia limitatamente alle domande di aiuto presentate nella prima sottofase temporale di raccolta;

VISTA la Determinazione n.C1701 del 19 luglio 2010 avente per oggetto "Reg. CE 1698/2005 – PSR 2007/2013 del Lazio. Bandi pubblici DGR 412/2008 e ss.mm. ii. - Misura 132 "Sostegno agli agricoltori che partecipano a sistemi di qualità agroalimentare" – Prima Sottofase temporale -. Approvazione degli elenchi riepilogativi regionali delle domande di aiuto ammissibili e delle domande non ammissibili. Autorizzazione al finanziamento. Adozione del modello del "Provvedimento di concessione dell'aiuto" e della "Comunicazione di non ammissibilità all'aiuto" e ss.mm.ii.,;

VISTA la Determinazione n. A7906 del 01/08/2012 con la quale si sono apportate modifiche al modello del "Provvedimento di concessione dell'aiuto" adottato con determinazione n. C1701 del 19 luglio 2010

VISTO il primo paragrafo dell'articolo 8 del Bando pubblico della Misura 132 approvato con D.G.R. n. 412/2008 e s.m.i., che prevede che l'aiuto annuo per i costi sostenuti per la partecipazione ai sistemi di qualità sia concesso fino ad un massimo di 3.000 euro annui, per un periodo di 3 anni consecutivi, prolungabile fino a 5 anni.

CONSIDERATO che, per consentire l'estensione a 5 anni del beneficio già ottenuto mediante l'adesione al citato bando misura 132, sia necessario acquisire specifiche domande di aiuto da parte dei beneficiari delle precedenti concessioni;

CONSIDERATO che tale estensione di beneficio comporta la erogazione di un ulteriore contributo pari ad un massimo di 3.000 euro annui;

RITENUTO, quindi, di consentire la presentazione di domande di aiuto per l'erogazione del contributo pari al massimo a 3.000 euro anno, per un ulteriore biennio, fermo restando quanto disposto dall'art.4 del bando in merito alla definizione di spese ammissibili, attraverso la specifica funzione abilitata nel Sistema Informativo PSR Lazio;

VISTO il secondo paragrafo dell'articolo 8 del Bando pubblico della Misura 132 approvato con D.G.R. n. 412/2008 e s.m.i., che prevede che l'impresa agricola, beneficiaria del contributo, garantisca la partecipazione ai sistemi di qualità per un periodo di almeno 5 anni e che l'impegno decorre dalla data di presentazione della domanda di aiuto;

RITENUTO opportuno precisare che nel capitolo "Saldo e Rendicontazione" del "Provvedimento di concessione dell'aiuto" approvato con la sopra citata Determinazione n. A7906/2011, ai fini del pagamento dell'aiuto, si intende per primo anno di impegno l'anno solare nel quale è stata presentata la domanda di aiuto, conformemente a quanto disposto del sopra richiamato art. 8 del Bando pubblico della Misura 132, fermo restando che ai fini del pagamento dell'aiuto l'eleggibilità delle spese decorre, indipendentemente dalla data di rilascio del relativo atto di concessione, dalla data di presentazione della domanda di aiuto;

CONSIDERATO che gli atti di concessione degli aiuti relativi alla misura 132 possono essere stati rilasciati anche a notevole distanza dalla presentazione della domanda di aiuto e che quindi la rendicontazione della o delle prime annualità di vigenza dell'impegno può avvenire in maniera asincrona rispetto a quanto previsto dal paragrafo 3 dell'art.8 del bando di misura che testualmente recita "L'erogazione dell'aiuto viene effettuata annualmente a seguito della rendicontazione delle spese sostenute nell'anno solare precedente. L'erogazione annua del contributo avviene a seguito della presentazione di una domanda annua di pagamento .."

RITENUTO quindi opportuno chiarire che al fine di rendere eleggibile una determinata spesa relativamente ad uno specifico anno solare di contribuzione, le quietanze sui documenti di spesa presentati a supporto delle domande di

pagamento devono comunque essere state apposte in data antecedente alla domanda di pagamento stessa, indipendentemente dalla data di formalizzazione del documento di spesa stesso il quale dovrà riportare con chiarezza l'anno solare al quale si riferiscono i servizi erogati.

DETERMINA

In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,

- di consentire la presentazione di domande di aiuto per l'erogazione del contributo pari al massimo a 3.000 euro anno, per un ulteriore biennio, fermo restando quanto disposto dall'art.4 del bando in merito alla definizione di spese ammissibili, attraverso la specifica funzione abilitata nel Sistema Informativo PSR Lazio;
- di precisare che nel capitolo “*Saldo e Rendicontazione*” del “*Provvedimento di concessione dell’aiuto*” approvato con la sopra citata Determinazione n. A7906/2011, ai fini del pagamento dell’aiuto, si intende per primo anno di impegno l'anno solare nel quale è stata presentata la domanda di aiuto, conformemente a quanto disposto dall'art. 8 del Bando pubblico della Misura 132, fermo restando che ai fini del pagamento dell'aiuto l'eleggibilità delle spese decorre, indipendentemente dalla data di rilascio del relativo atto di concessione, dalla data di presentazione della domanda di aiuto.
- al fine di rendere eleggibile una determinata spesa relativamente ad uno specifico anno solare di contribuzione, le quietanze sui documenti di spesa presentati a supporto delle domande di pagamento devono comunque essere state apposte in data antecedente alla domanda di pagamento stessa, indipendentemente dalla data di formalizzazione del documento di spesa stesso il quale dovrà essere, inequivocabilmente, ricollegabile all'anno solare al quale si riferiscono i servizi erogati.

La pubblicazione integrale del presente provvedimento avverrà sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura www.agricoltura.regione.lazio.it.

Il Direttore Regionale Agricoltura

Ottaviani